

# Statuto dell'associazione foraus

## Preambolo.

foraus si impegna per una politica estera della Svizzera finalizzata a riconciliare la difesa degli interessi nazionali e la necessità di un mondo più dignitoso per l'umanità sulla base di soluzioni concrete, coerenti e costruttive.

foraus promuove la comprensione dell'impegno svizzero in materia di politica estera per reagire alle sfide globali insieme a partner internazionali e per rinforzare la posizione della Svizzera negli organi decisionali internazionali.

foraus si impegna per una rappresentanza efficace degli interessi nazionali, in modo da sostenere la prosperità a lungo termine della Svizzera e di assicurare la sicurezza nazionale in modo pragmatico e lungimirante.

foraus promuove l'impegno della Svizzera per la pace e i diritti umani, nella lotta contro la povertà e le difficoltà, e per la preservazione delle risorse naturali.

foraus sostiene un dibattito costruttivo riguardo all'evoluzione del ruolo dello Stato in un mondo globalizzato e difende una visione della neutralità svizzera al passo con i tempi.

foraus lavora in una logica di lungo termine, distaccata dall'attualità politica quotidiana. Attraverso il suo approccio globale, scientificamente fondato e finalizzato all'elaborazione e alla trasmissione delle conoscenze, foraus intende colmare le lacune tra ricerca, società e politica.

## 1. Nome e sede.

«foraus – Forum Aussenpolitik – Forum de politique étrangère» è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 des Codice civile svizzero (CSS) con sede a Berna.

L'associazione è senza scopo di lucro e politicamente e confessionalmente neutra.

## **2. Scopo.**

L'associazione ha lo scopo di incentivare una politica estera svizzera costruttiva e di stimolare un dialogo informato, impegnandosi quindi per il futuro della Svizzera considerando le sfide sociali e politiche.

L'associazione offre a tutte le persone interessate un accesso di utilità pubblica al dibattito e alla formazione in materia di politica estera al di fuori dal quadro della politica partitica.

L'associazione è attiva in tutte le regioni del Paese e in diverse lingue. Al fine di realizzare i suoi obiettivi in modo ottimale, l'associazione prende in considerazione le specificità ed esigenze regionali e soprattutto le differenze culturali nell'ambito delle sue attività.

## **3. Mezzi.**

Per il perseguimento del suo scopo, l'associazione dispone di sovvenzioni e contributi di qualsiasi tipo.

L'Assemblea generale fissa l'importo delle quote sociali annuali per le persone fisiche. A tal fine il Comitato direttivo presenta almeno una proposta all'Assemblea generale. I soci sono tenuti a versare la quota sociale ogni anno.

Le persone giuridiche versano una quota sociale il cui importo è determinato dal Comitato direttivo sulla base di criteri obiettivi.

## **4. Adesione e soci.**

Tutte le persone fisiche e giuridiche possono diventare soci dell'associazione attraverso una dichiarazione di adesione.

L'ammissione di nuovi soci è possibile ad ogni momento. La decisione riguardante l'ammissione di nuovi soci spetta al Comitato direttivo.

L'associazione tiene un registro dei soci.

## **5. Perdita della qualità di socio.**

È possibile rinunciare alla qualità di socio in qualsiasi momento tramite una comunicazione orale o scritta indirizzata al Comitato direttivo.

Un socio può essere escluso dall'associazione dal Comitato direttivo a causa di motivi gravi. Il socio deve essere consultato prima dell'esclusione.

La decisione riguardante l'esclusione è presa a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato direttivo presenti alla seduta.

Le persone giuridiche possono essere escluse dall'Assemblea generale.

La decisione riguardante l'esclusione è presa a maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea generale.

## **6. Gli organi dell'associazione.**

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'Assemblea generale;
2. Il Comitato direttivo;
3. L'organo di revisione.

## **7. L'assemblea generale.**

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo oppure attraverso una richiesta indirizzata al Comitato direttivo da parte di almeno un quinto dei membri.

La convocazione è comunicata ai membri almeno 30 giorni prima dell'Assemblea. Tutte le proposte di oggetti da iscrivere all'ordine del giorno – come ad esempio le proposte di candidature, le modifiche dello statuto o la fusione con altre associazioni – vanno trasmesse per iscritto al Comitato direttivo almeno 14 giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea generale decide sull'ammissione di proposte non figuranti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice. Ogni socio – attivo o passivo – dispone di un voto all'Assemblea generale. In caso di parità, la decisione viene presa attraverso il voto decisivo del/ della presidente. Le votazioni riguardanti la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione necessitano la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e la fusione con un'altra associazione la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

## **8. Competenze dell'assemblea generale.**

L'Assemblea generale:

- approva il verbale dell'Assemblea generale precedente;
- elegge i membri del Comitato direttivo;
- elegge l'Organo di revisione;
- approva il rapporto annuale dell'Organo di revisione;
- prende decisioni riguardanti altri oggetti presentati dal Comitato direttivo iscritti all'ordine del giorno;
- può decidere di trattare oggetti non iscritti all'ordine del giorno e di prendere le opportune e relative decisioni;
- determina la quota sociale annuale; e
- prende le decisioni relative alla modifica dello statuto, allo scioglimento dell'associazione e alla fusione con altre associazioni.

## **9. Il comitato direttivo.**

Il Comitato direttivo è composto da un/una presidente o da due copresidenti, da almeno un/una vicepresidente e da almeno un altro membro, tenendo conto di una rappresentazione equa delle regioni del Paese e della parità di genere. I membri del Comitato direttivo esercitano il loro mandato a titolo volontario e gratuito. Il Comitato direttivo è eletto dall'Assemblea generale. A tal fine, il Comitato direttivo uscente determina il numero di membri da cui sarà costituito il Comitato direttivo nell'anno sociale successivo. Il Comitato direttivo si costituisce in modo autonomo. L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Le decisioni dal Comitato direttivo sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità il/la presidente esprime il voto decisivo. L'esclusione di un socio dall'associazione necessita almeno i due terzi dei voti espressi.

## **10. Competenze del comitato direttivo.**

Il Comitato direttivo:

- rappresenta l'associazione all'esterno;
- è competente per le decisioni riguardanti tutte le questioni che non sono attribuite all'Assemblea generale espressamente o in virtù della legge;
- può emanare regolamenti;
- gestisce le finanze dell'associazione;
- convoca l'Assemblea generale e ne attua le decisioni;
- prende le decisioni riguardanti l'ammissione e l'esclusione di soci;
- elegge i membri del Comitato consultativo; e
- può creare un organo di gestione o altri organi di sostegno, nominandone i membri e la direzione e fissandone il descrittivo degli obblighi.

## **11. Il comitato consultativo.**

Il Comitato direttivo può consultare il Comitato consultativo per la preparazione delle priorità tematiche e la valutazione di decisioni strategiche. I membri del Comitato consultativo sono nominati dal Comitato direttivo in funzione delle loro competenze nell'ambito della politica estera e del loro sostegno, esplicito o implicito, agli scopi dell'associazione.

## **12. L'organo di revisione.**

L'organo di revisione esamina i conti dell'associazione, fa rapporto all'Assemblea generale e propone a quest'ultima di accettare o rifiutare i conti dell'anno precedente. L'organo di revisione è eletto dall'Assemblea generale e si costituisce in modo autonomo.

### **13. Responsabilità.**

L'associazione non può impegnarsi oltre all'importo del capitale associativo. È esclusa tutta responsabilità personale dei soci. I membri non esercitano alcun diritto sul capitale associativo.

### **14. Scioglimento dell' associazione.**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso esclusivamente dall'Assemblea generale. La decisione viene presa alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'eventuale patrimonio dell'associazione residuale va conferito ad un'organizzazione esonerata fiscalmente con sede in Svizzera che persegue uno scopo di utilità pubblica comparabile e quindi ai sensi dello scopo dell'associazione.

### **15. Traduzione dello statuto.**

Il Comitato direttivo mette a disposizione la traduzione nelle quattro lingue nazionali e in inglese. Le traduzioni nelle lingue nazionali hanno valore legale.

### **16. Entrata in vigore dello statuto.**

Lo statuto entra in vigore a partire dalla sua adozione da parte dell'Assemblea generale del 5 aprile 2014 a Berna.

Statuto dell'associazione «foraus» – 22.04.2017

*Versione ufficiale*